

COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

“RINASCIMENTI-CITTA' DELLA PIEVE-RINASCIMENTI”

La forza attrattiva di un luogo è determinata dalla sua capacità di proporsi, di comunicare sensazioni che hanno il carattere dell'unicità. Città della Pieve si presenta in maniera autentica, diventa unica e comunica sensazioni quando lo fa con tutta se stessa, quando riesce a legare insieme la sua struttura urbanistica, il suo territorio, l'arte, la cultura, le tradizioni, i prodotti, l'accoglienza dei suoi abitanti, la professionalità degli operatori e la sua capacità di proiezione verso il futuro. Rappresentare tutto questo in un marchio vuol dire mettere a disposizione degli abitanti e degli operatori economici del territorio uno strumento di marketing da usare con semplicità in ogni situazione. Questo marchio deve essere per prima cosa uno stimolo per tutte le componenti attive della città – Amministrazione Comunale, operatori, associazioni e cittadini – affinché trovino la convinzione che convogliare tutte le risorse disponibili verso l'obiettivo primario rappresentato dall'interesse complessivo della Città e del territorio, può far raggiungere più agevolmente gli obiettivi che ciascuno ha per la propria attività, qualunque essa sia.

Articolo 1

E' istituito il marchio denominato **“RINASCIMENTI-CITTA' DELLA PIEVE-RINASCIMENTI”** che contraddistingue i prodotti, i servizi, le attività culturali e di promozione del Comune di Città della Pieve e dei soggetti operanti nel Comune stesso comprese le attività di tipo imprenditoriale.

La struttura geometrica e morfologia del marchio è rappresentata nell'appendice 1.

Le norme volte a regolare l'autorizzazione e la revoca all'utilizzo dello stesso sono dettate dal presente Regolamento.

Articolo 2

Il Comune di Città della Pieve riconosce a tutti i soggetti, anche privati, residenti e con attività nel territorio comunale, interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell'immagine di Città della Pieve e del suo territorio, la facoltà di utilizzare il marchio nei propri materiali pubblicitari (depliant, manifesti, shoppers, carta da pacchi e/o regalo, etichette, imballaggi, lettere, ect) alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 3

Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli precedenti, può richiedere al Comune di Città della Pieve – Ufficio Attività produttive e Turismo, l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio secondo le norme del presente Regolamento.

La richiesta deve essere presentata per iscritto (anche via fax);

La richiesta dovrà contenere:

-la denominazione del richiedente;

-la residenza o la sede operativa del richiedente, specificando la località del Comune, la via, il numero civico;

-la gamma di prodotti e/o servizi per cui viene richiesta l'utilizzazione del Marchio;

-la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento.

Articolo 4

Esaminata la richiesta, l'Ufficio Attività Produttive e Turismo emette un giudizio che verrà sinteticamente espresso sulla richiesta all'uso, a mezzo dell'apposizione alternativa della dicitura "APPROVATO" o "NON APPROVATO" seguito dalla data e dalla firma del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive e Turismo.

Articolo 5

Ottenuta l'approvazione (in seguito denominata "licenza") secondo le modalità indicate nell'articolo 4, il richiedente potrà utilizzare il Marchio sullo specifico prodotto e/o sul servizio approvato.

Articolo 6

Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

Articolo 7

Il licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.

Articolo 8

Nell'utilizzo del Marchio, il licenziatario si atterrà alle indicazioni d'uso per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione, colore.

Articolo 9

Il licenziatario può usare il Marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

Articolo 10

Nel caso in cui il Comune conceda direttamente o indirettamente contributi economici o il patrocinio per la realizzazione di iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Marchio secondo le modalità e le prescrizioni fornite dal Comune.

Articolo 11

Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare marchi, ditte insegne, ragioni o denominazione sociale e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con i singoli elementi dello stesso.

Articolo 12

Il licenziatario si impegna nell'uso del Marchio e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

Articolo 13

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazione del Marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di Città della Pieve Ufficio attività produttive e Turismo.

Articolo 14

L'uso del Marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 15

Il Marchio potrà essere applicato o riportato segnatamente su:

- Azioni pubblicitarie rivolte allo prodotto/servizio che gode dell'uso del Marchio;
- Azioni di promozioni di eventi a carattere turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;
- Confezioni di prodotti eno-gastronomici tipici del Comune di Città della Pieve;
- Abbigliamento promozionale e gadgets;
- Pubblicazione e libri legati al territorio di Città della Pieve.
- Carta intestata, biglietti da visita.

Il precedente elenco non ha carattere esaustivo ma meramente indicativo.

Articolo 16

Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di produzione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario manleverà e terrà il Comune di Città della Pieve indenne da qualsiasi inchiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relative alle predette responsabilità.

Articolo 17

La riproduzione o l'utilizzazione del Marchio a scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dall'Ufficio attività produttive e Turismo del Comune di Città della Pieve, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio.

Articolo 18

L'amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione.